



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 370/18/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE A SGT S.P.A.
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL'ART. 8
DEL "REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI PER
L'OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI POSTALI" (ALL. A DELIBERA N.
129/15/CONS)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 luglio 2018;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" (di seguito denominata legge n. 689/1981);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante "*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*", come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*" (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 10/18/DSP, notificato a SGT S.p.A. (di seguito, SGT o la Società) in data 13 aprile 2018, e la relazione sulle risultanze preistruttorie di cui alla nota del 6 febbraio 2018 ad esso allegata;

CONSIDERATO che SGT non si è avvalsa, nell’ambito del procedimento sanzionatorio avviato con il suddetto atto di contestazione, né della facoltà di presentare memorie difensive, né della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota del 14 giugno 2018, con cui il Ministero dello sviluppo economico (di seguito MISE), in risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 12 giugno 2018, ha reso noto che SGT è in possesso di autorizzazione generale n. 4480/2017, rilasciata in data 11 dicembre 2017;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la nuova sede legale della società è Via Galvani n. 9 - 20068 Peschiera Borromeo (MI);

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Dalle attività di vigilanza condotte in relazione alla SGT, è emerso che la Società opera sul mercato nazionale dei servizi postali attraverso una rete di soggetti terzi, non operanti in regime di esclusiva, a cui affida, in virtù di contratti di appalto, lo svolgimento per suo conto delle attività di raccolta e/o distribuzione degli invii.

In particolare, la Società offre servizi di corriere espresso, ovvero servizi qualificabili come servizi postali a valore aggiunto (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) del citato “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali”), non rientranti nel servizio universale, per i quali è prescritto il rilascio di un’autorizzazione generale (ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell’art. 8 dell’allegato A alla delibera n. 129/15/CONS).

Nel corso delle attività preistruttorie, su richiesta dell’Autorità, SGT ha presentato in data 12 dicembre 2017 una nota nella quale il MISE dichiarava che SGT era titolare di un’autorizzazione generale ad effetto immediato, che consente l’esercizio di casellari privati per la distribuzione degli invii di corrispondenza (art. articolo 6, comma 1, del d. lgs. n. 261/1999), ma non l’offerta al pubblico di servizi di corriere espresso.

Inoltre, da verifiche effettuate con il MISE, 140 dei suddetti appaltatori a cui la Società affida le attività di raccolta e distribuzione degli invii, sono risultati privi del necessario titolo abilitativo (autorizzazione generale). Al riguardo si evidenzia come, nella citata delibera n. 129/15/CONS (in particolare, al paragrafo 171 delle premesse), si precisa che, ove un'impresa decida, nell'ambito della propria sfera di autonomia negoziale, di avvalersi di società terze sulla base di un contratto di appalto di servizi, l'impresa appaltatrice debba essere comunque munita di autonomo titolo abilitativo. Inoltre, la disciplina dei titoli abilitativi, nel qualificare i servizi postali come “*i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e distribuzione degli invii postali*”, prevede il rilascio di un titolo abilitativo per lo svolgimento anche di una sola delle suddette fasi, ad esclusione dell'attività di solo trasporto (art. 3, comma 2, del citato “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali”).

Conseguentemente, SGT è stata ritenuta responsabile non solo, da un lato, per lo svolgimento in proprio di attività postali in mancanza del prescritto titolo abilitativo (violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*”, sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 5, del d.lgs. n. 261/1999), ma anche, dall'altro lato, per aver affidato lo svolgimento di fasi dei servizi postali offerti al pubblico ad operatori abusivi, privi del medesimo titolo.

Alla Società sono state, quindi, contestate 19 distinte condotte violative, una riguardante la mancata titolarità di autorizzazione generale in capo SGT, e le restanti riguardanti altrettante Regioni del territorio italiano, nell'ambito delle quali lo svolgimento di fasi dei servizi postali SGT è stato affidato dalla Società, in virtù di contratti di appalto, ad uno o più operatori abusivi.

Nelle Regioni in cui le attività postali relative all'erogazione dei servizi SGT sono affidate ad una pluralità di operatori abusivi è stato applicato il criterio del cd. cumulo giuridico. Pur essendoci una pluralità di violazioni (una per ciascun appaltatore privo di titolo abilitativo), esse sono state considerate come riconducibili ad un unico comportamento omissivo tenuto da SGT, consistente nella mancata verifica del possesso del titolo abilitativo in capo agli appaltatori operanti nell'ambito di una stessa area del territorio nazionale.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

La Parte, a seguito della contestazione, non ha ritenuto di aggiungere nessun elemento istruttorio utile ai fini della definizione del procedimento, né ha respinto gli elementi di fatto e di diritto oggetto di contestazione fornendo argomentazioni a propria difesa.

Nel corso del procedimento sanzionatorio, tramite ulteriori approfondimenti con il MISE, è risultato che in data 11 dicembre 2017 è stata rilasciata a SGT l'autorizzazione generale n. 4480/2017.

Non si ritiene pertanto accertata la violazione relativa al mancato possesso da parte di SGT del titolo abilitativo prescritto per la fornitura al pubblico di servizi postali non rientranti nel servizio universale.

Per il resto, con riguardo all'affidamento dello svolgimento di attività postale a soggetti non abilitati, si ritiene di confermare i contenuti e le conclusioni dell'atto di contestazione.

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio, per le motivazioni sopra espresse, risultano accertate le seguenti violazioni da parte di SGT:

1. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Abruzzo lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 3 operatori non muniti di autorizzazione generale;
2. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Basilicata lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 1 operatore non munito di autorizzazione generale;
3. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Calabria lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 3 operatori non muniti di autorizzazione generale;
4. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Campania lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 9 operatori non muniti di autorizzazione generale;
5. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Emilia Romagna lo svolgimento di attività postale relativa a servizi

non rientranti nel servizio universale a n. 13 operatori non muniti di autorizzazione generale;

6. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Friuli Venezia Giulia lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 2 operatori non muniti di autorizzazione generale;
7. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Lazio lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 9 operatori non muniti di autorizzazione generale;
8. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Liguria lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 8 operatori non muniti di autorizzazione generale;
9. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Lombardia lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 34 operatori non muniti di autorizzazione generale;
10. in violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Marche lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 3 operatori non muniti di autorizzazione generale;
11. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Molise lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 1 operatore non munito di autorizzazione generale;

12. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Piemonte lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 11 operatori non muniti di autorizzazione generale;
13. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Puglia lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 4 operatori non muniti di autorizzazione generale;
14. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Sicilia lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 6 operatori non muniti di autorizzazione generale;
15. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Toscana lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 14 operatori non muniti di autorizzazione generale;
16. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Trentino Alto Adige lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 3 operatori non muniti di autorizzazione generale;
17. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Umbria lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 1 operatore non munito di autorizzazione generale;
18. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*”

(allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Veneto lo svolgimento di attività finalizzata postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 15 operatori non muniti di autorizzazione generale;

RITENUTO che le suddette violazioni siano sanzionabili ai sensi dell'art. 21, comma 5, del d. lgs. n. 261/1999, a norma del quale *“chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro”*;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art.11 della legge n. 689/1981:

A) Gravità della violazione

La disciplina dei titoli abilitativi, nell'ambito del quadro regolamentare europeo e nazionale, è preordinata alla necessità di garantire che i servizi postali, quali servizi di interesse economico generale, siano svolti in conformità alle esigenze essenziali degli utenti.

Il conseguimento del titolo abilitativo prescritto dalla legge - e, in particolare, come nel caso di specie, della autorizzazione generale, richiesta per la fornitura al pubblico di servizi postali non rientranti nell'ambito del servizio universale - rappresenta un adempimento fondamentale a carico degli operatori postali, affinché sia assicurato il rispetto della normativa di settore a tutela degli utenti e a garanzia del corretto funzionamento del mercato.

Le violazioni accertate nell'ambito del procedimento sanzionatorio a carico di SGT sono, dunque, di rilevante gravità e ciò, peraltro, non solo per il particolare rilievo delle disposizioni violate, ma anche per la circostanza che l'offerta al pubblico dei servizi SGT è realizzata attraverso l'affidamento delle attività postali a 140 soggetti appaltatori abusivi non abilitati.

Sotto il profilo dell'estensione territoriale della violazione, si rappresenta, poi, che le attività postali relative alla fornitura dei servizi SGT sono svolte abusivamente, da operatori non muniti della prescritta autorizzazione generale in 18 Regioni del territorio italiano.

Sempre sotto il profilo della valutazione della gravità, deve considerarsi che ciascuna delle singole violazioni accertate riguarda un numero di operatori abusivi differente, da un minimo di un operatore abusivo a un massimo di 34 operatori abusivi a Regione.

B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Con riferimento all'opera svolta dall'agente, si rileva che la Società, nell'ambito del procedimento sanzionatorio in esame, non ha reso noto di aver intrapreso alcuna iniziativa specifica volta a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione contestata.

C) Personalità dell'agente

Con riferimento alla personalità dell'agente, si rileva che SGT è una società a cui non risultano essere state irrogate, in precedenza, sanzioni da questa Autorità. Inoltre, in base alle informazioni contenute nella visura camerale ordinaria, estratta dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese a febbraio 2018, la Società, per il numero complessivo di addetti impiegati (182 addetti al 30 settembre 2017), si presume dotata di un'organizzazione interna di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D) Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, sul proprio sito internet all'URL www.sgt.it/azienda la Società dichiara di avere un fatturato di euro 85.000.000 (ottantacinque milioni);

RITENUTO di dovere determinare l'importo della sanzione amministrativa per le condotte violative accertate nella misura complessiva di euro 153.000,00 (centocinquanta tremila/00) - ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981 -, di cui:

- euro 5.000,00 (cinquemila/00) per le seguenti violazioni:
 - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Abruzzo lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 3 operatori non muniti di autorizzazione generale;
 - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Basilicata lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non

rientranti nel servizio universale a n. 1 operatore non munito di autorizzazione generale;

- violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Calabria lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 3 operatori non muniti di autorizzazione generale;
- violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Friuli Venezia Giulia lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 2 operatori non muniti di autorizzazione generale;
- in violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Marche lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 3 operatori non muniti di autorizzazione generale;
- violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Molise lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 1 operatore non munito di autorizzazione generale;
- violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Puglia lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 4 operatori non muniti di autorizzazione generale;
- violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Trentino Alto Adige lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 3 operatori non muniti di autorizzazione generale;
- violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali”

(allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Umbria lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 1 operatore non munito di autorizzazione generale;

- euro 7.000,00 (settemila/00) per le seguenti violazioni:

- violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Campania lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 9 operatori non muniti di autorizzazione generale;
- violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Lazio lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 9 operatori non muniti di autorizzazione generale;
- violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Liguria lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 8 operatori non muniti di autorizzazione generale;
- violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Sicilia lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 6 operatori non muniti di autorizzazione generale;

- euro 15.000,00 (quindicimila/00) per le seguenti violazioni:

- violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Emilia Romagna lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 13 operatori non muniti di autorizzazione generale;
- violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Piemonte lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non

rientranti nel servizio universale a n. 11 operatori non muniti di autorizzazione generale;

- violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Toscana lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 14 operatori non muniti di autorizzazione generale;
- violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Veneto lo svolgimento di attività finalizzata postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 15 operatori non muniti di autorizzazione generale;

- euro 20.000,00 (ventimila/00) per le seguenti violazioni:

- violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Lombardia lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 34 operatori non muniti di autorizzazione generale;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

la violazione, da parte della società SGT S.p.A., con sede legale Via Galvani 9, 20068 Peschiera Borromeo (MI), degli obblighi inerenti alla licenza individuale;

ORDINA

alla medesima società di pagare la somma di euro 153.000,00 (centocinquanta tremila/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata;

DIFFIDA

ai sensi dell'art. 21, comma 7-ter, del d.lgs. 261/1999, la medesima società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione degli obblighi inerenti la licenza individuale;

INGIUNGE

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 370/18/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 370/18/CONS*”.

Ai sensi dell’art. 135 comma 1, *lett. b)*, del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo decreto legislativo, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 25 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi